



COMUNE DI ACÌ CATENA

SETTORE RETE IDRICA E SISTEMI TECNOLOGICI

Determinazione n° 71 del 15/04/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ONERE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE INGEGNERI DI DIPENDENTI COMUNALI DEL SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI – ART. 10 REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 61 DEL 01/12/2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

con Decreto Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato prorogato al 28/02/2019;

con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;

E' stato ulteriormente prorogato il termine al 30 giugno 2019;

Atteso che il bilancio di previsione 2019-2021 è in corso di predisposizione e che sulla base delle disposizioni contenute all'art. 163 del D.Lgs 267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Richiamato l'art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000, comma 1 che testualmente recita: << *Impegno di spesa. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151*>>;

Visto, altresì l'art. 191, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, concernente: <<Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese>>;

Visto l'art. 51, comma 3, della Legge 08/06/1990, n. 142 introdotto dall'art. 1, lettera h, della L.R. 12/12/1991, n. 48 come modificato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998, n. 23, di reperimento della Legge 15 maggio 1997 n. 127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per l'adozione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 06/06/2012 che consente l'acquisto diretto sino alla somma di € 5.000,00 IVA compresa;

Vista la Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica del 24/02/1995, n. 7/95, (G.U. 28/03/1995 n. 73) concernente l'argomento;

Visto il vigente regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 17/04/2007;

Vista la nota prot. 37492 del 06/10/2000 del Segretario e Direttore Generale ribadente che la Giunta Municipale non può adottare direttamente impegno di spesa, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 6 della L. 128/97 come recepito dalla L.R. 23/1999;

Vista la nota 40367 del 24/10/2000 del Segretario e Direttore Generale indirizzata ai Capi Settore dell'Ente che fa presente che, "a norma dell'art. 6 della L. 127/97 come recepita dalla Regione Sicilia con L.R. 23/98, l'adozione degli impegni di spesa è di competenza dei responsabili titolari delle posizioni organizzative, compreso l'adozione dell'impegno di spesa di cui all'art. 35 comma 3 del D. lgs.vo 77/95 e successive modifiche ed integrazioni

Considerato che con Delibera di G.M. n. 61 del 01/12/2017 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. e ii.;

Tenuto conto che il comma n. 2 dell'art. 10 di tale Regolamento recita: *"L'Amministrazione aggiudicatrice assume altresì l'onere della iscrizione annuale all'Ordine Professionale. L'importo di tale iscrizione può essere inserito fra le somme a disposizione del quadro economico di progetto o in apposito capitolo di bilancio dell'Ente.*

Tale onere è ammissibile soltanto nel caso in cui l'attività professionale del dipendente è svolta in maniera esclusiva e continuativa per la Stazione Appaltante o Ente di appartenenza del dipendente" e che nel Settore Servizi Tecnologici nell'anno 2018 -2019 prestava e presta tutt'ora servizio N. 1 tecnico laureato di ruolo assunto a tempo indeterminato: l'ing. Mario Anastasi, regolarmente iscritto all' Albo Professionale Provinciale ed incaricati di progettazioni di OO.PP., R.U.P. e Direzione Lavori e collaudi per opere condotte dall'Ente;

Considerato che per quanto sopra esposto, l'onere per l'iscrizione all' Albo Professionale compete all'Amministrazione Comunale e che occorre provvedere a tale onere per l'anno 2018-2019 impegnando la complessiva somma di € 240,00 (diconsi euro Duecentoquaranta/00), di cui si allega la relativa ricevuta di pagamento;

Dato atto che il suddetto dipendente ha operato presso il Comune di Acicatena a tempo pieno;

Richiamato l'art. 102 del D.lgs 50/2006, per come recepito nella Regione Siciliana con Legge 12/2011 e la Legge Regionale n. 8/2016 che recepisce il D.Lgs 50/2016 confermando i contenuti di cui alla Legge 12/2011, che prevede che gli incarichi di collaudo negli Enti Locali debbano essere conferiti in via prioritaria a propri dipendenti.

Richiamato il parere reso dal Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010 che ha affermato che, *quando sussista il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività* e che lo stesso Consiglio di Stato ha espressamente affermato di non condividere le decisioni prese dalla Corte dei Conti in sede di controllo, nelle quali è stato qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come strettamente personale, essendo legato all'integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente pubblico. E' stato anche precisato che nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.

Tale asserzione giurisprudenziale è stata condivisa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3928 del 20 febbraio 2007 che è pervenuta ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso della tassa iscrizione facendo riferimento alle norme relative all'esecuzione del contratto di mandato (e, in particolare, all'art. 1719 c.c.), analogamente a quanto stabilito, dal Consiglio di Stato, nel suindicato parere.

Richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 7776 del 16/4/2015 con cui è stato ritenuto che l'Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'albo se l'esercizio della professione è svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, smentendo precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.

Richiamato l'orientamento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nelle adunanze del 23 e 25 maggio 2018.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. Civile la stessa Corte nella citata sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Il pagamento della tassa annuale di iscrizione nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".*

Atteso, per quanto sopra espresso, che possa acclararsi il diritto al rimborso delle suddette tasse agli iscritti ad albi professionali per l'esercizio della professione a favore dell'Ente comunale in cui lavorano, anche in considerazione della esplicita previsione del soprarichiamato Regolamento approvato con delibera di G.M. n. 61 del 01/12/2017.

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra indicate:

1. Di liquidare la somma di € 240,00 (diconsi euro Duecentoquaranta/00), per iscrizioni di cui in premessa all'ing. Mario Anastasi € 120,00 quota anno 2018 + €. 120,00 quota anno 2019, accreditando la suddetta somma nella busta paga quale rimborso spese;

2. Di imputare il relativo onere di € 240,00 (diconsi euro Duecentoquaranta/00), alla funzione 01, servizio 06, intervento 02 del capitolo 780/30 bilancio 2019-2021 esercizio 2019.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241 / 1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ing. Mario Anastasi al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.° 095/7684500

II

Capo Settore Servizi Tecnologici

(Dott. Ing. Mario Anastasi)

Aci Catena, 15/04/2019

Titolare di P.O.
ANASTASI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale